Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1442

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TURCO, RICCIARDI, BOTTICI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, SANTILLO, ROMANO, MININNO, ORTIS, FEDE, DI GIROLAMO, FERRARA, PACIFICO, MARILOTTI, DE LUCIA, RUSSO e MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi finanziaria, causata dalla bolla speculativa manifestatasi nell'anno 2007, ha avuto un impatto considerevole sull'economia reale e sulle amministrazioni pubbliche.

Nonostante le riconosciute responsabilità imputabili alla speculazione, il costo della crisi, peraltro ancora in corso, è stato sostenuto principalmente dalle famiglie, dalle imprese e dai professionisti, in termini di maggiore tassazione, tagli alla spesa pubblica e sociale, minori opportunità di sviluppo e di benessere diffuso.

Questo ha accentuato le diseguaglianze di ordine fiscale tra l'economia della produzione e la finanza, a tal punto che è convinzione, a livello internazionale ed europeo, della necessità di ridurre gli squilibri esistenti, soprattutto in considerazione della continua crescita, a discapito dell'economia reale, della ricchezza accumulata, in termini di volumi e di scambi finanziari, dalla speculazione. La più favorevole imposizione fiscale, oltre a favorire la formazione di bolle speculative, causa una perdita di capitali da parte della produzione a vantaggio della finanza, pari ogni anno a circa il 15 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

A differenza degli scambi commerciali, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, ad imposte sul reddito (ad aliquote progressive al crescere dell'imponibile) e a contribuzione sul lavoro per il mantenimento dello Stato sociale, le operazioni finanziarie sono soggette ad un'imposizione ridotta, prevalentemente sul *capital gain,* con una tassazione « piatta » al 12,5 per cento (prevalentemente per i titoli pubblici) o al 26 per cento (per gli altri strumenti finanziari).

Già nel 1972, l'economista premio Nobel James Tobin, per frenare le alterazioni dei mercati finanziari e scoraggiare le speculazioni valutarie, sulla scia di quanto già teorizzato da John Maynard Keynes nella sua famosa « *Teoria Generale* » (1936), aveva proposto una tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta *Tobin Tax*, al fine di mettere « qualche granello di sabbia negli ingranaggi » della finanza.

In particolare, Tobin aveva ipotizzato un prelievo fiscale sugli scambi internazionali destinato a ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio, prelevando una piccola aliquota ad ogni scambio da una valuta ad un'altra, al fine di scoraggiare la formazione di bolle speculative e stabilizzare i mercati valutari.

L'ipotesi di adozione di una versione estesa della *Tobin Tax*, applicata anche alle transazioni azionarie, obbligazionarie e di strumenti derivati, ha generato un ampio dibattito a livello internazionale che ha portato nel 2011 la Commissione europea a presentare un progetto per l'introduzione della *Tobin Tax* al fine di armonizzare le diverse forme di tassazione sulle transazioni finanziarie presenti in alcuni stati membri dell'Unione europea. Attualmente, il gruppo di Paesi membri partecipanti alla *Tobin Tax* comprende Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

In linea di principio, la tassa si sarebbe dovuta applicare, a livello europeo, su ogni singola operazione finanziaria.

In Italia, così come negli altri Paesi che l'hanno introdotta, è stata recepita, invece, contravvenendo ai suoi stessi princìpi istitutivi, tant'è che l'attuale formulazione non ha raggiunto i suoi obiettivi dichiarati di limi-

tare la speculazione finanziaria e creare rilevante gettito per finanziare lo sviluppo economico.

In particolare, nel nostro Paese tale imposizione è stata introdotta dal governo Monti con la legge di stabilità 2013 e l'introduzione dell'articolo 1, da commi 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Specificatamente, l'attuale normativa si applica limitatamente al solo trasferimento di proprietà di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti dello Stato ed indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. In tal caso, si introduce un'imposta dello 0,2 per cento sul controvalore, valutato al costo, del « saldo netto delle transazioni » in rimanenza dello strumento finanziario, negoziato al termine della giornata. Tale meccanismo di calcolo, non considerando le singole transazioni, finisce per escludere dalla tassazione quelle operazioni aperte e chiuse nello stesso giorno (*trading interday*), con l'effetto distorsivo di stimolare la speculazione finanziaria, invece di rallentarla e contenerla. L'imposizione, infatti, agisce sul « saldo » delle operazioni rimaste aperte al termine della seduta di negoziazione (*overnight*). In questo modo, dal numero dei titoli acquistati si decurtano dall'imposizione il numero dei titoli venduti, con conseguente diminuzione dell'imponibile su cui applicare la tassazione.

La tassa, quindi, finisce per essere piatta, applicata ad un numero esiguo di titoli transatti e ad un imponibile che si riduce all'aumento dei titoli venduti. Così facendo, la tecnica di calcolo introdotta finisce per svilire le stesse finalità della norma. L'assenza, poi, di forme di tassazione sulle operazioni di vendita non favorisce e non incentiva certamente il mantenimento dei capitali nei mercati finanziari italiani, rendendoli così volatili.

La tassazione interessa le persone private e non si applica agli investitori istituzionali, quali fondi comuni d'investimento, fondi pensioni, società d'investimento a capitale variabile (SICAV), fondi EFT (*Exchange Traded Fund*) e fondi simili.

Restano esclusi da tassazione, inoltre, un'ampia categoria di altri strumenti finanziari, come le obbligazioni, i titoli pubblici, le operazioni infragruppo, le divise estere (*forex)*, le valute virtuali, nonché le operazioni di emissione e annullamento titoli e azioni, la conversione di obbligazioni in azioni, oltre che le operazioni di acquisizione temporanea (quali, ad esempio, prestiti e pronti contro termine), le assegnazioni titoli a fronte di distribuzioni di utili, di riserve o per piani di *stock option*, oppure le attività di *market making*, i trasferimenti per successione e donazioni, e così via.

La medesima disciplina limita, inoltre, l'imposizione fiscale alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente titoli azionari e indici di azioni italiane (*futures, opzioni, warrants, covered warrants, certificates*, contratti per differenza/CFD), prevedendo un'imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore « nozionale » del contratto come precisamente stabilito dalla normativa, da applicare sia sulle operazioni di acquisto che di vendita, sia *intraday* che *multiday,* e colpisce tanto il compratore che il venditore.

Infine, l'attuale norma disciplina anche la tassazione sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza limitatamente alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi e ai derivati, purché generate in maniera automatica da un algoritmo informatico di invio, modifica e cancellazione di ordini che avvengono entro la soglia temporale di mezzo secondo. L'imposta si applica giornalmente con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati, limitatamente ad una soglia e purché questa non sia inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

Nonostante alcuni interventi normativi operati sulla tassazione del settore finanziario, si continua ad avvertire la necessità di limitare la formazione di bolle speculative e si ritiene ancora valido lo strumento fiscale per il raggiungimento di tale scopo. Si intende, pertanto, ampliare la base imponibile e la categoria dei titoli da assoggettare a tassazione, in linea con le indicazioni della Commissione europea e degli organismi internazionali.

L'obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, quello di cercare di contrastare le condotte speculative, favorire gli investimenti nel capitale permanente delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, sostenere lo sviluppo economico. D'altra parte, nell'intento di favorire la crescita degli stessi mercati finanziari e, conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del settore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese italiane, quale fonte di finanziamento alternativo a quello bancario, si vuole destinare parte del prelievo fiscale derivante dalla tassazione a finanziare gli investimenti delle imprese maggiormente volte all'innovazione e all'internazionalizzazione. Ciò nella prospettiva di sperimentare e creare, in ambito tributario, una fiscalità di tipo circolare.

Il presente disegno di legge, pertanto, si inserisce in tale contesto, proponendo, in sostituzione alla *Tobin Tax*, introdotta con la citata legge n. 228 del 2012, un nuovo sistema di tassazione sulle operazioni finanziarie, denominato « *raider tax* », ovvero contro i fenomeni speculativi.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulle operazioni finanziarie di acquisto, già contemplate all'articolo1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, modificandone i presupposti soggettivi ed impositivi, riducendo l'aliquota fiscale dallo 0,2 per cento ad un'aliquota non superiore allo 0,0030 per cento, ridotta ad un terzo per le negoziazioni nei mercati regolamentati e sistemi multilaterali, differentemente più alta per i soggetti istituzionali rispetto ai risparmiatori privati, da applicare sul prezzo di acquisto, ed estendendo l'oggetto della tassazione anche alle obbligazioni, ai titoli pubblici a medio-lungo termine e agli altri valori mobiliari e strumenti finanziari, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili.

L'articolo 2 introduce un nuovo comma 491-*bis* all'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di tassazione sulle operazioni finanziarie di vendita prevedendo, sugli stessi strumenti finanziari definiti dal comma 490 dell'articolo 1 della citata legge, una decrescita di imposizione fiscale al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario, con previsione di scaglioni fiscali giornaliero, settimanale, ed entro mese, e l'esenzione dalla tassa per quelle operazioni di vendita concluse oltre l'anno dall'acquisto. Ciò al fine di agevolare gli investimenti a carattere tendenzialmente stabile e permanente. La progressività degli scaglioni fiscali è stabilita in una soglia non superiore allo 0,1 per cento, ridotta alla metà nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati e sistemi multilaterali.

Al fine di agevolare e sostenere le piccole e medie imprese del mercato regolamentato o dei sistemi multilaterali di negoziazione, i titoli azionari e obbligazionari emessi da società aventi capitalizzazione non superiore, per le operazioni di acquisto, a 600 milioni di euro, mentre per quelle di vendita a 400 milioni di euro, sono esentati da imposta.

Sono esentati da imposizione anche gli acquisti di qualsivoglia strumento finanziario laddove si dichiara l'impegno a non dismettere lo strumento finanziario entro l'anno dalla negoziazione, nonché le operazioni finanziarie effettuate da soggetti privati e per lo stesso strumento finanziario del valore di

euro 20.000, in caso di acquisto, e di euro 100.000, in caso di vendita.

La disciplina fiscale sulle operazioni finanziarie di acquisto, definita dal comma 491, si applica, in sede di assegnazione, anche ai beneficiari di cosiddette *stock option* e di qualunque altro strumento finanziario sugli importi di valore superiori ad euro 2.065,83 (ex articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del testo unico della imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

L'articolo 3 modifica la disciplina sulle operazioni finanziarie in derivati di cui al comma 492 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, estendendo la tassazione ai derivati, di qualunque categoria, indipendentemente dal bene sottostante, quali attività finanziarie (come azioni, obbligazioni, valute, etc.), merci (quali, petrolio, oro, grano, metalli, etc.), indici nazionali o esteri (quali, MIB, il DAX, etc.), nonché eventi di varia natura. Allo stesso tempo, all'articolo 8, si delega il Governo a modificare la tabella 3 alla citata legge prevedendo per i derivati cosiddetti speculativi (*future, covered warrant, warrant, CFD, certificates,* etc.) una tassazione non più fissa ma variabile, nella misura massima dello 0,0030, e comunque differente a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto. Le operazioni finanziarie di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non (*option*), comprese quelle di copertura dai rischi su cambi (*forex*), sia se compiute da soggetti istituzionali che da soggetti privati, sono assoggettate ad una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Diversamente, sui derivati di vendita *short selling* (ossia, allo scoperto), aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato, si prevede una tassazione massima dello 0,5 per cento sul valore del contratto, in relazione ai gravi danni economici che queste operazioni finanziarie possono creare ai conti pubblici.

L'articolo 4 introduce il comma 500-*bis* all'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 e prevede la tassazione sulle operazioni finanziarie di valute virtuali, il cui utilizzo negli ultimi anni è andato sempre più diffondendosi grazie alla possibilità di effettuare speculazioni sui tassi di cambio e soprattutto alla crescente accettazione quale strumento di pagamento internazionale anonimo, rapido e gratuito.

Il loro riconoscimento nel nostro ordinamento come strumento di pagamento nello scambio di beni e servizi è avvenuto con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il quale ha esteso alle valute virtuali la disciplina sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Nella fattispecie, si prevede per le operazioni di acquisto di valute virtuali una tassazione non superiore allo 0,009 per cento da calcolare sul prezzo di negoziazione, delegando il Governo (articolo 8) a definire gli scaglioni d'imposta crescenti al crescere dell'importo della transazione. Diversamente, al fine di scoraggiare fenomeni speculativi, si assoggettano le operazioni di vendita alla stessa disciplina, in quanto compatibile, contemplata dal nuovo comma 491-*bis* del modificato articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, con esclusione dei relativi casi di esonero previsti.

L'articolo 5, in tema di operazioni finanziarie ad alta frequenza, contemplate dal comma 495 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, estende la tassazione a tutti gli strumenti finanziari, quali titoli azionari, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni, titoli di stato a medio-lungo termine, valute virtuali e loro derivati, di cui ai commi 491, 491-*bis*, 492 e 500-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Allo stesso tempo, si varia l'aliquota fiscale dallo 0,02 ad una aliquota non superiore allo 0,10

per cento, delegando il Governo (articolo 8) a definire scaglioni di imposta crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero dei titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo. Tale saldo non può in ogni caso essere inferiore al 50 per cento del totale degli ordini trasmessi per ciascun strumento finanziario.

L'articolo 6, in tema di tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede per le operazioni di cessione di valute virtuali, la stessa disciplina prevista per le valute estere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), e commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali è configurabile reddito diverso qualora la giacenza complessiva di tali valute virtuali, anche di valute diverse e su diversi portafogli elettronici *(wellet*), nonché su diversi intermediari, superi un controvalore medio di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. In tema, poi, di obblighi di dichiarazione dei redditi da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, hanno detenuto valute virtuali all'estero si richiama l'applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari (cosiddetta IVAFE), istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sempre nell'intento di contrastare i possibili comportamenti speculativi che sempre più frequentemente alterano i mercati finanziari e l'andamento di formazione dello *spread*, l'articolo 7 modifica la tassazione delle plusvalenze su talune tipologie di titoli pubblici di lunga durata emessi dallo Stato Italiano, dagli enti periferici ed equiparati, nonché da Stati esteri, i cui prezzi fluttuano, in relazione ad eventi endogeni ed esogeni, spesso non giustificabili. Nella fattispecie, per limitare questi fenomeni turbolenti a danno dell'amministrazione pubblica, si rende necessario irrigidire l'imposizione fiscale relativa alle plusvalenze dei titoli di Stato a lunga scadenza e similari aventi vita residua, al momento della vendita, superiore a 10 anni, applicando invece dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, la maggiore imposizione del 26 per cento.

L'articolo 8 delega il Governo a rivedere il sistema delle aliquote della tassazione sulle transazioni riformate dalla presente legge, improntando tale riforma su un principio di imposizione decrescente al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario, oltre che commisurato al valore della transazione. Allo stesso tempo, al fine di poter rendere maggiormente trasparenti e controllabili le operazioni finanziarie in derivati, aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, si prevede anche l'istituzione di una piattaforma informatica dove ripristinare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, la visibilità dei contraenti di tali operazioni e dove annotare rispettivamente il numero ed il valore degli strumenti finanziari negoziati.

Al fine di perseguire obiettivi di politica economica e industriale, oltre che l'internazionalizzazione delle imprese, l'articolo 9 istituisce un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative da parte di società quotate nei mercati regolamentati con una capitalizzazione inferiore a 200 milioni, alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tassazione sulle operazioni finanziarie di acquisto)

1. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Il trasferimento della proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « Le operazioni di acquisto »;

2) dopo le parole: « di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, » sono inserite le seguenti: « , nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e di altri valori mobiliari e strumenti finanziari, »;

3) dopo le parole: « emessi da società residenti » sono inserite le seguenti: « e da società svolgenti attività economica »;

4) dopo le parole: « soggetto emittente » sono inserite le seguenti: « , negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili »;

5) le parole: « , è soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « , sono soggette »;

6) le parole: « l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota non superiore allo 0,0030 per cento sul valore della transazione finanziaria di acquisto, prevedendo una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai privati »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo » sono inserite le seguenti: « , con riduzione ad un terzo, »;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per valore della transazione si intende il prezzo di acquisto convenuto per ogni singola transazione »;

d) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione »;

e) all'ottavo periodo, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « purché queste non siano riconducibili ad un unico soggetto economico e giuridico »;

f) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La presente disciplina si applica, anche in sede di assegnazione, ai beneficiari delle cosiddette *stock option* e di qualunque altro strumento finanziario sugli importi di valore annuo superiori ad euro 2.065,83. L'imposta si riduce ad un terzo qualora all'atto di compravendita si dichiari l'impegno a non dismettere lo strumento finanziario oggetto del presente articolo entro un anno dal momento dell'acquisto. Se l'impegno è disatteso, sul valore di vendita graverà un'imposta aggiuntiva dello 0,1 per cento. È prevista, invece, l'esenzione per le operazioni finanziarie di soggetti privati di valore non superiore a 200.000 euro, effettuate dal medesimo soggetto e sullo stesso strumento finanziario ».

Art. 2.

(Tassazione sulle operazioni finanziarie di vendita)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

« 491-*bis*. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e di altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta ad aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, prevedendo una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, così come le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Com-

missione, del 10 agosto 2006. Sono, altresì, esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore inferiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario ».

Art. 3.

(Tassazione sulle operazioni finanziarie in derivati)

1. All'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « , inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, » sono inserite le seguenti: « nonché gli strumenti finanziari derivati di qualunque genere e categoria indipendentemente dal bene sottostante, inclusi gli indici nazionali ed esteri, le obbligazioni, le merci, i tassi d'interesse, le valute estere e gli eventi di varia natura, » e le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta in misura variabile, nella misura massima dello 0,0030, e comunque differente a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « o degli altri strumenti finanziari partecipativi, » sono inserite le seguenti: « nonché di qualsivoglia altro titolo o valore finanziario, » e dopo le parole « previste dal comma

491 » sono aggiunte le seguenti: « e dal comma 491-*bis* »;

c) al quarto periodo, la parola: « fissa » è sostituita dalla seguente: « variabile » , le parole: « ridotta a 1/5 » sono sostituite dalle seguenti: « ridotta a 1/3 per i soggetti istituzionali e a 1/2 per i soggetti privati » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le operazioni finanziarie di copertura *(option)* dai rischi su operazioni finanziarie e non, compreso quelle di copertura dai rischi su cambi (*forex*), sia se compiute da soggetti istituzionali che da soggetti privati, sono assoggettate ad una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Sui derivati di vendita *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato, si applica una tassazione nella misura massima dello 0,5 per cento sul valore del contratto. A tal fine, si istituisce una piattaforma informatica sui contratti finanziari in derivati, avente ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare i soggetti contraenti e annotare il numero e il valore delle negoziazioni ».

Art. 4.

(Tassazione delle operazioni ad alta frequenza)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 » sono sostituite dalle seguenti: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis*, 492 e 500-*bis* »;

b) al quarto periodo:

1) le parole: « aliquota dello 0,02 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota non superiore dello 0,10 per cento »;

2) le parole: « che in una giornata di borsa » sono sostituite dalle seguenti: « in una giornata di borsa »;

3) le parole: « superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo » sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: « Tale soglia » sono sostituite dalle seguenti: « Tale saldo », le parole: « al 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento » e dopo le parole: « ordini trasmessi » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « per ciascuno strumento finanziario ».

Art. 5.

(Tassazione sulle operazioni in valute virtuali)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 500 è inserito il seguente:

« 500-*bis*. Le operazioni finanziarie di acquisto dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *q)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluse le valute virtuali di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, sono soggette ad una tassazione non superiore allo 0,009 per cento da applicarsi sul valore della transazione. Alle operazioni di vendita, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 491-*bis*, con esclusione dei casi di esonero previsti. A tal fine gli istituti di credito e gli altri organismi e società di intermediazione finanziaria nazionali ed esteri preposti ad operare nel territorio italiano applicano l'imposta di cui ai periodi precedenti su ordini di acquisto o di vendita da conti correnti fisici od *online* e su disposizioni di pagamento, anche con carte di credito e prepagate, destinate a piattaforme di negoziazione delle valute virtuali. Gli stessi istituti di credito o gli organismi e società di intermediazione finanziaria versano entro trenta giorni dall'esecuzione dell'operazione e dall'applicazione del prelievo fiscale, l'imposta

trattenuta alla Tesoreria dello Stato. A tali operazioni si applica la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Gli istituti di credito, gli organismi e le società d'intermediazione comunicano al termine di ciascun anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, all'Agenzia delle entrate l'elenco nominativo e gli importi delle transazioni di coloro che hanno effettuato le operazioni di cui al presente comma ».

Art. 6.

(Tassazione delle plusvalenze da valute virtuali)

1. Ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale delle persone fisiche, alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, i princìpi generali che regolano le operazioni in valuta estera previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter)*, e commi 1-*bis* e 1-*ter,* nonché dall'articolo 68, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Il conseguente reddito, se percepito da parte di una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4. Alle valute virtuali detenute all'estero dalle persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio dello Stato si applica l'imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE), istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 7.

(Tassazione sulle plusvalenze dei titoli di Stato con vita residuale superiore alla metà della scadenza convenuta)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le plusvalenze realizzate dai soggetti di cui al presente comma, derivanti da cessione di obbligazioni e titoli similari, nonché di obbligazioni e di altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, aventi all'atto della vendita vita residuale superiore a dieci anni, sono tassate con l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento ».

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di operare una revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni di cui all'articolo 1, commi da 490 a 500-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto, così come modificata dall'articolo 1, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere del valore della transazione, con un'aliquota non superiore allo 0,0030 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di vendita, introdotta dall'articolo 2, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo dismesso, con un'aliquota non superiore allo 0,2 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati, con una tassa più elevata sulle transazioni *interday*, più bassa per quelle entro la settimana, entro il mese, entro l'anno ed esenzione per quelle oltre l'anno;

c) con riferimento all'imposta sugli strumenti finanziari in derivati, di cui all'articolo 3, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228:

1) prevedere per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, *future*, *covered warrant*, *warrant*, *CFD*, *certificates*, la variabilità della tassazione, nella misura massima dello 0,0030, e comunque differente a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) prevedere per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti *forex*, sia se stipulati da soggetti istituzionali che privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) prevedere per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione nella misura massima dello 0,5 per cento sul valore del contratto;

4) prevedere forme di riduzione d'imposta per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

5) prevedere per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore per i

soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, introdotta dall'articolo 5, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere del valore della transazione, con un'aliquota massima non superiore allo 0,009 per cento;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 4, prevedere l'innalzamento dell'aliquota d'imposta non superiore allo 0,10 per cento, da modulare secondo princìpi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) prevedere la creazione, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di una piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati, aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché il nome dell'intermediario.

3. Ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, con cadenza triennale, il Governo adotta, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, anche al fine di rimodulare le aliquote sulla base del quadro tendenziale macroeconomico.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo delle tecnologie innovative da parte di società quotate nei mercati regolamentati)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché la promo-

zione dell'internazionalizzazione delle imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative per le società quotate nei mercati regolamentati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. Il fondo è destinato a finanziare le iniziative competitive per il raggiungimento di obiettivi tecnologici da parte di società quotate nei mercati regolamentati con una capitalizzazione inferiore a 200 milioni.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 2,00